

OPERAZIONE DI ACQUISTO E ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE ED EVENTUALE SUPERAMENTO DELLA SOGLIA RILEVANTE PER L'OPA DA CONSOLIDAMENTO: QUESITO IN ORDINE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 44-BIS, COMMA 2, REGOLAMENTO EMITTENTI

Consob si è espressa in ordine all'applicabilità della fattispecie esimente prevista dall'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento n. 11971 del 1999 ("Regolamento Emittenti") rispetto all'operazione approvata dall'assemblea di Atlantia Spa di acquisto di azioni proprie e del successivo annullamento delle medesime

azioni acquisite; dal che ne deriva la non rilevanza della suddetta operazione ai fini del sorgere in capo ad Edizione Spa di un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su azioni Atlantia in caso di eventuale superamento - per effetto dell'annullamento delle azioni proprie acquistate - della soglia prevista dagli articoli 106, comma 3, lettera b) del d. Lgs. n. 58 del 1998 ("Tuf") e 46 del Regolamento Emittenti, per l'opa da "consolidamento".

In sintesi, l'operazione - che si pone in linea con le politiche di investimento e gli obiettivi di remunerazione degli azionisti comunicate al mercato dall'emittente - consiste:

i) in un *buy back* azionario, avente ad oggetto una quota non superiore al 15% del capitale, escluse le azioni proprie esistenti, da realizzarsi entro 18 mesi dalla relativa approvazione assembleare;

ii) nel successivo annullamento di tutte o parte le azioni proprie acquisite, da realizzarsi entro 24 mesi dalla medesima approvazione senza riduzione del capitale tenuto conto che le azioni emesse dall'emittente sono prive di valore nominale.

L'operazione potrebbe determinare il superamento da parte di Edizione - la quale attualmente detiene, tramite la sua controllata Sintonia Spa, il 33,1% del capitale ordinario di Atlantia e circa il 33,3% del capitale votante e la quale ha espressamente dichiarato la propria intenzione di non aderire al *buy back* - della soglia del 5% del capitale - rilevante ai sensi dell'articolo 106, comma 3, lettera c) del Tuf per il sorgere dell'opa da consolidamento, nell'arco temporale di 12 mesi previsto dall'articolo 46 del Regolamento Emittenti.

L'articolo 44-bis del Regolamento Emittenti prevede una fattispecie esimente da un eventuale obbligo di opa derivante da operazioni di *buy back* azionario, qualora la relativa proposta sia approvata dalla maggioranza degli *independent shareholders* in presenza della dovuta informativa pre-assembleare.

Entrambe le proposte di acquisto e annullamento di azioni proprie - stante l'informativa resa, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del Tuf nelle relazioni illustrative redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del Tuf - sono state approvate dalla competente assemblea di Atlantia con più del 99% di voti favorevoli espressi dagli azionisti presenti - dunque anche dalla maggioranza degli *independent shareholders*.

Dunque, il quesito posto alla Consob aveva ad oggetto l'applicabilità del meccanismo del *white-wash* assembleare di cui all'articolo 44-bis del Regolamento Emittenti anche alla delibera di annullamento di azioni proprie.

Al riguardo, è stato ritenuto che l'operazione - *buy back* e annullamento senza riduzione del capitale - vada unitariamente considerata in virtù della comune e specifica finalità di consentire una remunerazione *extra* a favore di tutti gli azionisti nonché di cristallizzare nel tempo tale maggior remunerazione proprio mediante l'annullamento delle azioni acquistate. Alla luce di tale espressamente dichiarata unitarietà e reciprocità - il *buy back* è preordinato all'annullamento e l'annullamento ha il proprio naturale presupposto nel *buy back* - nonché della contestualità delle due delibere, nonché tenuto conto:

i) della possibilità garantita a tutti gli azionisti diversi da Edizione di esprimersi in assemblea a favore o sfavore dell'operazione,

ii) della circostanza per la quale, nel caso di specie, la delibera di annullamento andrebbe unicamente a cristallizzare il peso percentuale attribuibile agli azionisti che non abbiano aderito al *buy back*, si ritiene che, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, il meccanismo del *whitewash* in funzione esimente di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti possa applicarsi ad entrambe le delibere in questione, di acquisto e di annullamento.

Inoltre, è stato precisato che l'incremento percentuale che Edizione potrebbe ottenere per effetto del *buy back* e del conseguente annullamento non deve essere sommato, ai fini del raggiungimento della soglia del 5% per l'opa da consolidamento, alla percentuale acquistata da Edizione /Sintonia sul mercato nel periodo di 12 mesi da considerarsi ai fini dell'applicabilità dell'opa da consolidamento. In altri termini, Consob ritiene che una volta stabilita l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 44-bis del Regolamento Emittenti (anche per la delibera di annullamento in virtù dell'interpretazione fornita) l'efficacia esimente della norma comporti la completa "sterilizzazione" della quota incrementale che sarà "acquisita" da Atlantia per effetto dell'annullamento delle azioni proprie.

Alla luce di quanto sopra detto, Consob ritiene che, un eventuale **superamento da parte di Edizione/Sintonia della soglia da opa da consolidamento** per effetto dell'operazione di acquisto e annullamento di azioni proprie, **non comporti il sorgere di un obbligo di opa**, in quanto:

i) entrambe le proposte relative all'acquisto ed all'annullamento delle azioni proprie sono state approvate con le maggioranze richieste dall'articolo 44-bis del Regolamento Emittenti ossia con il voto favorevole della maggioranza degli *independent shareholder* presenti in assemblea, stante l'informativa resa, ai sensi dell'articolo

44-bis, comma 3, del Tuf nelle relazioni illustrative redatte ai sensi dell'articolo 125-ter del Tuf ed attinenti le proposte in questione;

ii) l'efficacia esimente prevista dal comma 2 dell'articolo 44-bis, del Regolamento Emittenti rispetto al comma 1 del medesimo articolo, si ritiene, nel caso di specie, applicabile all'intera operazione in quanto essa è da considerarsi unitariamente comprensiva del *buy back* e del successivo e conseguente annullamento di tutte o parte delle azioni proprie acquistate.